

**Parti**

Ricorrente: Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.

Altre parti nel procedimento: Gas Natural SDG, S.A., Endesa S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Administración del Estado

**Questioni pregiudiziali**

Se l'art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE<sup>(1)</sup>, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell'attività di produzione dell'energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.

<sup>(1)</sup> GU L 275, pag. 32

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 5 dicembre 2011 — Société Geodis Calberson GE/FranceAgriMer**

(Causa C-623/11)

(2012/C 39/21)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrente: Société Geodis Calberson GE

Convenuto: FranceAgriMer

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 1999, n. 111<sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate nel senso di attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza a conoscere delle controversie sulle condizioni in presenza delle quali l'organismo d'intervento designato a ricevere le offerte presentate per l'aggiudicazione delle prestazioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alla

Russia procede al pagamento dovuto all'aggiudicatario e allo svincolo della cauzione di fornitura costituita dall'aggiudicatario a favore di tale organismo, segnatamente delle azioni dirette al risarcimento del danno derivante da errori commessi dall'organismo d'intervento nell'esecuzione di tali operazioni.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione del 18 gennaio 1999 recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 14, pag. 3).

**Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) 21 settembre 2011, causa T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi**

(Causa C-626/11 P)

(2012/C 39/22)

Lingua processuale: l'inglese.

**Parti**

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

**Conclusioni dei ricorrenti**

- annullare l'ordinanza del Tribunale nella causa T-1/2010; e
- annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA»), che identifica l'acrilammide come sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>(1)</sup>, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, conformemente all'articolo 59 del medesimo regolamento; o
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento dei ricorrenti; e
- condannare i convenuti a pagare tutte le spese del procedimento (comprese quelle dinanzi al Tribunale).